

Sardegna

Delib.G.R. 02/11/2000, n. 44/49

L.R. 17 maggio 1999, n. 17: Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

Approvazione regolamenti tipo per la gestione degli impianti sportivi ai sensi dell'art. 21.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 15 dicembre 2000, n. 38 e nel B.U. Sardegna 19 febbraio 2001, n. 6.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

Regolamento tipo Impianti sportivi comunali

Regolamento tipo Impianti sportivi comunali

Delib.G.R. 2 novembre 2000, n. 44/49 (1)

L.R. 17 maggio 1999, n. 17: Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

Approvazione regolamenti tipo per la gestione degli impianti sportivi ai sensi dell'art. 21.

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 15 dicembre 2000, n. 38 e nel B.U. Sardegna 19 febbraio 2001, n. 6.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sottopone all'On.le Giunta i regolamenti tipo per la gestione degli impianti sportivi così come previsto dall'art. 21 della L.R. n. 17/1999. I suddetti Regolamenti sono indirizzati agli Enti locali ed alle Associazioni che beneficiano delle provvidenze della stessa legge.

La norma di cui al citato art. 21 si propone di rendere omogenea nel territorio regionale la gestione e l'uso degli impianti sportivi, nonché il loro utilizzo per fini pubblico-sociali nell'ottica generale della L.R. n. 17/1999 che si propone di sviluppare lo Sport in Sardegna. I regolamenti stabiliscono difatti che gli Enti e le Società gestorie devono agevolare la fruizione degli stessi, anche attraverso riduzioni tariffarie, alle fasce di popolazione in età scolare e necessitanti un sostegno da parte della collettività.

Il regolamento destinato agli Enti locali, e più precisamente ai Comuni del territorio regionale, si compone di 27 articoli in cui è contemplata la gestione degli impianti sia in forma diretta da parte dell'Amministrazione comunale, sia la gestione affidata a Società od Enti Sportivi attuata tramite convenzione. Sono delineate inoltre le competenze dei vari organi dell'Amministrazione Comunale nel settore dello Sport, nel quadro delle recenti riforme delle autonomie locali. Il Regolamento dovrà essere recepito dall'Amministrazione comunale attraverso Delibera del Consiglio Comunale.

Il regolamento destinato alle Associazioni private si compone di 16 articoli con la previsione di gestione diretta da parte del proprietario o la concessione a terzi per la gestione dell'impianto.

I regolamenti così come previsto dalle disposizioni finali potranno essere integrati con norme d'attuazione, non in contrasto con i regolamenti stessi, al fine di adattarli alle diverse esigenze delle realtà locali.

L'Assessore precisa inoltre che la predisposizione dell'allegato regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali che sarà inviato ai Comuni della Regione, ancorché trattasi di un adempimento previsto dall'art. 21 della L.R. n. 17/1999, s'inserisce e sviluppa l'attività di collaborazione e consulenza agli Enti locali territoriali, nell'ottica di ruolo guida che la Regione intende migliorare.

Sono state, infatti, numerose le sollecitazioni e richieste arrivate da parte degli Enti locali, che necessitano di supporti tecnici giuridici e contabili sulle varie problematiche inerenti la gestione del settore sportivo. A tal fine è stato predisposto anche un regolamento-tipo per la Commissione Comunale allo Sport prevista

dall'art. 5 della L.R. n. 17/1999, sulla base dei quale i Comuni potranno costituirlo.

La Giunta

Visto l'art. 21 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17

Sentita la relazione dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Dato atto che il Comitato regionale dello Sport ha espresso parere positivo in seduta del 2 ottobre 2000;
Constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera

- di approvare i regolamenti di cui all'oggetto, allegati quale parte integrante della delibera;
- di dare massima evidenza pubblica ai medesimi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVATI AD USO PUBBLICO

Art. 1

Oggetto e finalità.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico finanziati dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 nonché quelli finanziati dalla L.R. n. 36/1989 e dalla L.R. n. 36/1978.

Art. 2

Uso e classificazione impianti.

Gli impianti sportivi ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Art. 3

Gestione impianti.

Gli impianti sportivi possono essere gestiti direttamente dal proprietario o dati in gestione a soggetti terzi, pubblici o privati. In entrambi i casi diritti e doveri dei soggetti gestori, nei confronti dei terzi utilizzatori dell'impianto sono i medesimi.

Art. 4

Tipologia uso.

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli - convegni - congressi - mostre ecc.);

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Le manifestazioni di cui alla lettera c) dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 5

Uso pubblico sociale impianti.

Sarà garantita da parte del soggetto proprietario o gestore una gestione degli stessi finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte del proprietario o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione soggette ad educazione e tutela quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 6

Doveri del proprietario dell'impianto o del gestore.

Il soggetto proprietario o gestore dell'impianto dovranno:

a) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal Quartiere;

b) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale vorrà indicare;

c) dare attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990, n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417 "regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza di impianti;

d) predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D. M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Art. 7

Uso gratuito.

In caso di grave ed attestata carenza di impianti sportivi di proprietà comunale, e previo accordo formale tra l'amministrazione comunale e le Società o Enti proprietari degli impianti, questi ultimi sono tenuti alla concessione in uso gratuito degli stessi, per un tempo non inferiore alle 35 ore settimanali, ai gruppi scolastici, di quartiere e cittadini per allenamenti, gare e manifestazioni. Essi saranno però tenuti al versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto sottoscritto.

Art. 8

Pianificazione attività.

Le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, il proprietario o il gestore potranno affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nei specifici contratti tutte le clausole che regolano i rapporti tra il proprietario e i sodalizi sportivi utilizzatori dello stesso impianto.

Art. 9

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti.

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi.

Art. 10

Risarcimento danni.

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 11

Polizza assicurativa.

Il soggetto proprietario dell'impianto, o chi ne abbia la gestione, è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Art. 12

Vigilanza e custodia impianti.

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della

custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso. Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 13

Deposito cauzionale.

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare al proprietario dell'impianto o al gestore, un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto sottoscritto.

Art. 14

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso.

Il proprietario o il gestore degli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 15

Vigilanza durante le manifestazioni.

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso [.....] (2) per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

(2) Nel Bollettino Ufficiale non è indicato verso chi le società debbano assumersi ogni responsabilità. Si ritiene che tale responsabilità debba essere assunta nei riguardi del proprietario o del gestore degli impianti.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1

Oggetto e finalità.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico, finanziati dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, nonché quelli finanziati dalla L.R. n. 36/1989 e dalla L.R. n. 36/1978.

Art. 2

Uso e classificazione impianti.

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono destinati all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione scolastica qualora la stessa non disponga di adeguate strutture.

Sarà cura inoltre di ogni singola Amministrazione comunale provvedere alla classificazione e censimento dei singoli impianti ricadenti nel territorio comunale.

Art. 3

Tipologia gestione.

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La loro gestione può essere effettuata con le modalità di cui agli artt. 22 lettere a), b), c),d) ed e), 23, 24, 25 della L. n. 142/1990.

In particolare per:

a) Gestione diretta.

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia

dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione mista.

Si definiscono impianti a gestione mista tutti quegli impianti gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, che, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata con affidamento, mediante apposite convenzioni a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale istituito ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 17/1999.

c) Gestione convenzionata.

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni.

La gestione degli impianti sportivi che rivestano rilevanza economica, può avvenire, altresì, tramite concessione a Società di servizi iscritte ad apposito Albo della Camera di Commercio o a Cooperative iscritte all'Albo della Prefettura, individuati mediante una pubblica gara in osservanza, laddove applicabili, della norme dettate dal D.Lgs. n. 157/1995 e dagli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924.

Art. 4

Quadro delle competenze.

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione comunale allo Sport:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

b) La Giunta sentito il parere della Commissione comunale allo Sport:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi.
- aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti.

c) Il responsabile del competente settore dell'Amministrazione comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli impianti sportivi;
- da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990, n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417 "regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza di impianti;
- predispone un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D. M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città.

Art. 5

Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti.

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Art. 6

Gestione diretta.

Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 7

Pianificazione attività.

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle

specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Art. 8

Tipologia concessione.

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacolo - convegni - congressi - mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 9

Tariffe.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Art. 10

Riprese televisive.

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di maggiorare le quote previste nel tariffario.

Art. 11

Criteri per l'assegnazione.

Nei casi previsti dall'art. 8, la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 12

Mancato accoglimento richieste di uso.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste dei Sodalizi sportivi interessati sarà comunicato con le relative motivazioni ai richiedenti.

Art. 13

Convenzioni.

Qualora l'Amministrazione comunale rilasciasse la concessione in gestione la stessa dovrà essere completata da convenzioni le quali dovranno fare esplicito richiamo al presente regolamento, che formerà in ogni caso parte integrante e sostanziale delle stesse.

La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

Art. 14

Uso pubblico sociale impianti.

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva in Sardegna, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita da parte dell'Amministrazione comunale o dal gestore una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse.

Art. 15

Concessione d'uso.

Nel caso in cui l'impianto sportivo sia dato in concessione, l'uso dello stesso avrà il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

Art. 16

Doveri del concessionario.

Il Concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non potrà consentire, per nessun motivo in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune e la circoscrizione proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) di concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune o dal Quartiere;
- e) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni del volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, della circoscrizione e delle scuole che non posseggano impianti propri secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- g) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- h) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo adottato dall'Amministrazione comunale;
- i) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. n. 626/1994);
- l) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dal titolare dell'impianto.

Art. 17

Manutenzione e gestione ordinaria.

Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del concessionario.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune e della Regione riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

Il concessionario inoltre dovrà presentare all'Amministrazione comunale e per conoscenza alla Commissione comunale allo sport, relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

Art. 18

Risarcimento danni.

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimando stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 19

Polizza assicurativa.

L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tutelino il pubblico, gli atleti e comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo comunale competente prima della stipula della convenzione.

In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

Art. 20

Decadenza e revoca della concessione di gestione.

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;

2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopra citata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 21

Vigilanza e custodia impianti.

La vigilanza degli impianti spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

Ove l'impianto non abbia un proprio custode, s'intende che l'utente dell'impianto - se non ha segnalato tempestivamente prima dell'uso particolari inconvenienti o difetti - ha accettato come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.

Art. 22

Deposito cauzionale.

Chiunque ottenga l'uso degli impianti sportivi dovrà versare all'Amministrazione comunale o all'Ente concessionario gestore responsabile di spesa, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso dell'impianto.

Art. 23

Uso gratuito.

Le Associazioni sportive e i gruppi sportivi scolastici potranno ottenere l'uso dell'impianto per manifestazioni sportive gratuite senza il pagamento delle tariffe e dei depositi cauzionali previsti dal precedente articolo. Essi saranno però responsabili di eventuali danni arrecati.

Art. 24

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso.

L'Amministrazione comunale o l'Ente concessionario gerente gli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 25

Vigilanza durante le manifestazioni.

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli Impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 26

Rilascio copie.

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla legge n. 241/1990.

Art. 27

Disposizioni finali.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione comunale allo sport, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.